

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1619 DEL 26/08/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa MICHELA PICCININI

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dr. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "ISTITUTO ALFRED ADLER" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1768/22

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto Alfred Adler", con sede a Milano, è stato fondato nel 1981 e che, oltre ad attività scientifica di studio, approfondimento e aggiornamento delle tematiche della Psicologia Individuale, oltre a Corsi formativi, Seminari e Convegni, ispirati all'orientamento della Psicologia Individuale, gestisce altresì la Scuola Adleriana di Psicoterapia Psicodinamica, abilitata ad attivare corsi di specializzazione dapprima, con decreto 27/04/2011 del MIUR, presso la sede di Milano e, da ultimo, con decreto 21/02/2018 del MIUR, presso la sede didattica di Brescia, oggi unica attiva.

Dato atto che "l'Istituto Alfred Adler" ha espresso, con nota pervenuta al prot. 66788 del 26/07/2022, l'interesse a stipulare una convenzione con l'ULSS 7 Pedemontana, per regolamentare lo svolgimento di tirocini di loro specializzandi (laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) presso le strutture dell'ULSS 7.

Evidenziato che, con medesima nota di richiesta di convenzione, è stato indicato il nominativo della specializzanda interessata, allegandone relativo curriculum e individuando come sedi di tirocinio sia il Centro Salute Mentale che l'U.O.S. Neuropsichiatria Infantile, entrambe del Distretto 2.

Visto che entrambi i Responsabili dei servizi interessati, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dr Tommaso Maniscalco, e il Responsabile dell'U.O.S. Neuropsichiatria Infantile dr.ssa Debora Tripodi, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento della tirocinante e alla stipula della convenzione, con mail rispettivamente del 26 e 29 luglio u.s., conservate agli atti.

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda come si evince altresì dai pareri favorevoli suindicati.

Si propone, per quanto sopra, di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta, con durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-

Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Alfred Adler per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi, i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'Istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO **(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto Alfred Adler di Milano, con sede in Milano, via Giotto, 3 – 20145 Milano (MI), codice fiscale 97108060159, partita IVA 12758400159, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Claudio Ghidoni, nato a San Fiorano (LO), il 31/03/1949, C.F. GHDCLD49C31H844Z,

E

L'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, n. 40 – cap 36061 C.F. e P.IVA 00913430245 nella persona del suo Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 04/05/1967 C.F. BRMCRL67E04L407D

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ospitante U.L.S.S. 7 Pedemontana assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **1** per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

1. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto Alfred Adler di Milano assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART.6

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
 - b. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 7

- La Convenzione avrà validità di anni **4**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo..... data

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione in psicoterapia
Istituto Istituto Alfred Adler
(Soggetto promotore)

Dott. Claudio Ghidoni

.....

Direttore Generale
A.ULSS 7 Pedemontana
(Soggetto ospitante)

Dott. Carlo Bramezza

.....